Rep. n Atti Privati Valdaone, lì	
COMUNE DI VALDAONE PROVINCIA DI TRENTO	
CONCESSIONE IN USO DEI PASCOLI C.D. "CRONA DEI FORMI" E DELL'UNITA'	
DI PASCOLO C.D. "MALGA SPINALE", PER LE STAGIONI D'ALPEGGIO	
2024/2029	
Fra i signori:	
1. PELLIZZARI MIRKO, nato a Tione di Trento il 10.06.1972, Funzionario	
Responsabile del Comune di Valdaone C.F. e P. IVA 02362470227,	
domiciliato presso il Municipio di Valdaone, Via Lunga n. 13, il quale agisce	
nel presente atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune	
di Valdaone, codice fiscale 02362470227, nella sua qualità di Funzionario	
Responsabile secondo quanto stabilito dal Piano Esecutivo di Gestione 2023-	
2025 approvato con delibera della Giunta Comunale n.29 del 10.03.2023;	
2. Signor, nato a (), il	
, residente a (), in	
n, titolare dell'Azienda,	
con sede in () Codice Fiscale	
P.IVA	
I predetti comparenti, sono rispettivamente assistiti:	
- Il, funzionario della	
- Il, funzionario della	
facendo seguito a quanto stabilito per la concessione in uso della malga e	
con il puntuale intervento dei sopracitati rappresentanti sindacali, in deroga	
1	

alle norme vigenti in materia di patti agrari, si stipula la seguente	
concessione in uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 e 29 della L. 11.02.1971	
n. 11 e art. 45 L 203/1982	
PREMESSO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n dd.	
2024, esecutiva, è stata indetta un'asta per la concessione in uso dei	
pascoli c.d. "Crona dei Formì" e dell'unità di pascolo c.d. "malga Spinale" per	
le stagioni d'alpeggio 2024 - 2029;	
a seguito d'asta, esperita il giorno2024, è risultata aggiudicataria	
della concessione in uso dei pascoli c.d. "Crona dei Formì" e dell'unità di	
pascolo c.d. "malga Spinale" per le stagioni d'alpeggio 2024 - 2029 l'Azienda	
con sede in,	
come da verbale depositato agli atti presso gli uffici comunali;	
-nei confronti della ditta sopraindicata sono state completate, con esito	
positivo, le verifiche dirette a comprovare il possesso dei requisiti richiesti	
dalla normativa	
Tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente	
atto, per quanto gli atti sopra richiamati non vengano allo stesso	
materialmente allegati, tra le parti come sopra costituite	
si conviene e stipula quanto segue:	
Art. 1) Il Comune di Valdaone, a mezzo del Funzionario Responsabile	
secondo quanto stabilito dal Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025	
approvato con delibera della Giunta Comunale n.29 del 10.03.2023, concede	
in uso al Sig, titolare dell'Azienda	
, con sede in ()	
Codice Fiscale – P. IVA, che accetta, il	

compendio immobiliare costituito dai pascoli c.d. "Crona dei Formì" e dell'unità di pascolo c.d. "malga Spinale" con le particelle di seguito elencate:

Unità di pascolo	Particelle catastali	Comune Catastale
Malga Spinale	p.ed. 630	CC Praso
	p.f. 1968	
	p.f. 1969	CC Praso
Malas Sainala a Guara	p.f. 2038	
Malga Spinale e Crona dei Formì	p.f. 2039/1	
dei Formi	p.f. 2040/1	
	p.f. 3545/2	CC Roncone
	p.f. 2144	CC Daone

della legge 203/82 e ss.mm. (diritto di prelazione in caso di nuova	
concessione in uso)	
Art. 2) Il canone di concessione in uso è convenuto in €,= per	
singola stagione d'alpeggio, da versare entro e non oltre il 30 settembre di	
ciascun anno, mediante emissione di avviso PagoPA emesso dal Comune. Il	
canone sarà aggiornato ogni anno all'adeguamento ISTAT in conformità alla	
normativa vigente. Si conviene espressamente che il mancato o tardivo	
pagamento del canone di concessione in uso nella misura ed alla scadenza	
stabilita potrà comportare la risoluzione del contratto. Attualmente il	
corrispettivo risulta escluso dal campo di applicazione IVA. In caso di	
modifica delle normative o nel caso di diversa interpretazione delle norme	
in essere il Comune si riserva di gravare di IVA tale corrispettivo. Il	
concessionario dovrà inoltre versare all'atto della sottoscrizione del	
presente deposito cauzionale infruttifero o fidejussione, secondo quanto	
stabilito dall'art.16 del Disciplinare Tecnico - Economico per la concessione	
in uso dell'alpeggio di Malga Spinale e Crona dei Formì	
Art. 3) Entrambe le parti possono recedere dal contratto senza applicazione	
di penalità alcuna, previa comunicazione scritta a mezzo di raccomandata	
A.R. o PEC (Posta Elettronica Certificata) con preavviso di 6 mesi	
Art. 4) I confini del pascolo concessi in uso sono quelli fin qui praticati e che,	
a richiesta del concessionario, verranno indicati dall'Autorità Forestale	
Art. 5) Il concessionario dovrà sottostare a tutto quanto previsto nel	
presente contratto, nel disciplinare tecnico e nell'avviso d'asta, facenti parte	
integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati,	
approvati con delibera della Giunta Comunale n del2024 del	

Comune di Valdaone, nonché alle norme in materia igienico-sanitaria, di	
polizia rurale e veterinaria nonché forestali vigenti nella Provincia Autonoma	
di Trento all'atto della firma della presente scrittura privata o che venissero	
emanate durante il corso della concessione in uso. Il bestiame monticato,	
che dovrà essere attentamente custodito, dovrà essere scortato dalle	
certificazioni sanitarie, le quali dovranno essere consegnate e depositate	
presso questo Comune o presso l'Ufficio del Veterinario dell'A.P.S.S. prima	
della monticazione per tutta la durata dell'alpeggio. Tali certificazioni	
saranno restituite all'atto della demonticazione	
Art. 6) Il concessionario dichiara di avere esaminato il compendio	
immobiliare oggetto della presente concessione in uso e di averlo trovato	
idoneo ed adatto all'uso ed esente da difetti che possono comunque influire	
sull'esercizio dell'attività e sulla salute dei lavoratori, e si obbliga a	
riconsegnarlo nello stesso stato alla scadenza convenuta. A tal fine il	
concessionario si impegna ad utilizzare gli stabili ed i pascoli oggetto di	
concessione in uso con la più scrupolosa diligenza, sia per quanto riguarda	
l'attrezzatura ivi presente che ogni altra pertinenza, onde evitare ogni	
possibile danno o responsabilità verso il Comune proprietario e verso i terzi;	
il concessionario assume ogni responsabilità per la concessione in uso degli	
immobili e per qualsiasi danno possa derivare a terzi dal suo utilizzo. È fatto	
obbligo al concessionario di usare la Malga ed il pascolo in conformità alle	
buone norme agrarie e zootecniche, secondo la normativa vigente	
Il Concessionario si obbliga a restituire gli immobili e le relative pertinenze,	
al termine della concessione in uso, nelle stesse condizioni in cui furono	
consegnati, salvo il deterioramento o il consumo derivante dall'uso in	
5	

conformità con la destinazione dei locali stessi. Rimane a carico del	
concessionario l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria degli	
immobili, dei pascoli, delle cascine, stalle, mobili, suppellettili e attrezzature	
tutte nessuna esclusa, secondo le prescrizioni indicate dall'Autorità	
Forestale in sede di consegna dei pascoli della Malga di che trattasi. In difetto	
l'Ente concedente si ritiene fin d'ora autorizzato a fare eseguire i lavori stessi	
a spese del concessionario mediante utilizzo della cauzione. Ogni intervento	
di manutenzione straordinaria o che comporti cambiamenti anche	
migliorativi agli immobili deve invece essere concordato e autorizzato dal	
Comune	
Art. 7) L'Amministrazione comunale può accertare in qualsiasi momento,	
anche con accesso ai luoghi, se il concessionario osserva gli obblighi che gli	
incombono sulla base della presente scrittura privata. All'atto della	
monticazione e della demonticazione verrà steso a cura del custode	
forestale apposito verbale con sottoscrizione da parte del concessionario	
Art. 8) Il concessionario è obbligato a garantire l'uso del pascolo ai censiti	
utenti del diritto di uso civico, con rimborso delle spese sostenute in caso di	
monticazione di bestiame	
Art. 9) L'Amministrazione comunale non risponde in merito alla possibilità o	
meno di monticare il bestiame nelle date indicate nel disciplinare, per	
qualsiasi motivo, anche di carattere meteorologico. La responsabilità per	
eventuali danni a terzi o alla struttura causati dal concessionario è a totale	
carico dello stesso	
Art. 10) Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della presente	
concessione in uso stanno e si assumono a carico del conduttore	

Art. 11) Il presente atto costituisce scrittura privata soggetto a registrazione	
ai sensi della vigente normativa fiscale	
La data del presente contratto coincide con l'ultima delle sottoscrizioni	
apposte in formato digitale	
Letto, confermato e sottoscritto	
COMUNE DI VALDAONE IL CONCESSIONARIO	
Pellizzari Mirko	
COLDIRETTI DI TRENTO	
Espressa accettazione clausole contrattuali ex art. 1341 comma 2 del codice	
civile. L'affidatario del servizio dichiara di aver preso esplicita conoscenza, di	
comprendere, condividere ed accettare espressamente, ai sensi e per gli	
effetti dell'art. 1341 c.2, codice civile, previa lettura di ogni clausola e	
rilettura di quelle del presente contratto di cui agli artt. 1, 2, 3, 5,8 e 9	
COMUNE DI VALDAONE IL CONCESSIONARIO	
Pellizzari Mirko	
(Il contratto viene sottoscritto digitalmente in separata sede)	